



Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la  
revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  
aprile 1992, n. 285 (A.C. 1435)

## **Audizione comparto Noleggio con conducente**

IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati

21 novembre 2023



## IL COMPARTO NCC IN ITALIA

I servizi taxi e NCC rientrano nel **trasporto pubblico non di linea** (Legge 15 gennaio 1992 n. 21).



### TAXI

- Utenza indifferenziata
- Tariffe determinate dall'Amministrazione
- Chiamata libera su strada
- Titolari di licenze



### NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Utenza specifica
- Tariffazione libera
- Obbligo di prenotazione
- Imprese private con autorizzazioni



## CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

- Le sanzioni comminabili agli operatori NCC (art. 85 CdS), comprese le pene accessorie, sono **sproporzionate rispetto a quelle previste per i taxi nel caso di condotte analoghe** (art. 86)
- Confrontando le disposizioni (art. 85.4 vs art. 86.1) si nota che ai vettori NCC, a differenza di quanto previsto per gli operatori del comparto taxi, le sanzioni sono comminate **indipendentemente dal fatto che il soggetto punito sia in possesso o meno dell'autorizzazione** all'esercizio del servizio. Inoltre, solo per il comparto NCC è prevista la pena accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione
- Il comparto NCC chiede di **allineare ed equiparare le disposizioni dell'art. 85 sugli NCC e quelle previste dall'art. 86 per i taxi.**
- Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, il comparto richiede l'introduzione di un regime sanzionatorio più stringente per chi opera abusivamente, senza titolo autorizzativo, introducendo la sanzione accessoria della **revoca della patente per chi esercita abusivamente** la professione di NCC, in caso di violazioni ripetute (due volte in tre anni).



## CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

Per contrare il fenomeno dell'abusivismo, il settore del Noleggio Con Conducente, propone le seguenti modifiche all'articolo 85:

1. punire chiunque **sprovvisto di autorizzazione NCC**, adibisce un veicolo a tale uso, **innalzando le sanzioni** dall'attuale fascia 173 - 694 euro a 1.812 - 7.249€ (come per i taxi);
2. al predetto soggetto senza autorizzazione NCC (o con autorizzazione sospesa o revocata) che in tre anni viola almeno due volte le norme **deve essere revocata anche la patente**.
3. **allineare le sanzioni tra i titolati di autorizzazione NCC e i titolari di licenza taxi nel Codice della Strada**, anche in considerazione dell'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21



## ART. 11-bis Legge 15 gennaio 1992, n. 21

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
  - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
  - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
  - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
  - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.



## RICHIESTE IN COMUNE CON IL SETTORE TAXI

### Utilizzo di dispositivi elettronici

- L'utilizzo di dispositivi elettronici (quali cellulari, tablet e altri) è fondamentale anche per gli operatori NCC, dal momento che tali dispositivi costituiscono strumenti di lavoro imprescindibili per un efficiente esercizio della professione. Pertanto, si richiede - al pari di quanto fatto dai rappresentanti del settore taxi - di prevedere una deroga per il comparto NCC alle sanzioni previste dall'art. 173 Codice della Strada.

### Accesso nelle ZTL con obbligo preventivo di registrazione

- Come avanzato dal comparto taxi, anche il comparto NCC chiede di garantire il libero accesso e la circolazione nelle aree ZTL con obbligo preventivo di registrazione, al fine di permettere una erogazione del servizio più efficiente e garantire un miglior servizio al consumatore.



## Art. 85 comma 4 e Art. 86, comma 2 a confronto

SANZIONI NCC	PROPOSTA DI MODIFICA	SANZIONI TAXI
<p>4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso <del>ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione</del>, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma <del>da € 173 a € 694 e, se si tratta di autobus, da € 430 a € 1.731</del>. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>4. Chiunque, <b>senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21</b>, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da € 1.812 a € 7.249</b>. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. <b>Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.</b></p>	<p>2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.</p>



## Art. 85 comma 4-bis e Art. 86, comma 3 a confronto

<b>SANZIONI NCC</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	<b>SANZIONI TAXI</b>
<p>4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338. <del>Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.</del></p>	<p>4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338.</p>	<p>3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338</p>